

# **Effetti della revoca del concordato e dichiarazione di fallimento sui rapporti di lavoro**

# La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

A seguito della revoca del concordato, il lavoratore posto in CIGS non decade dal beneficio della Cassa fino alla scadenza del termine originariamente fissato.

Al termine del periodo di CIGS si avrà il licenziamento e la messa in mobilità di tutto il personale ancora in forza.

Solo a questa data dovranno essere calcolati gli eventuali ratei ancora a loro spettanti ed il Trattamento di Fine Rapporto.



# Indennità sostitutiva di preavviso operai ed impiegati che usufruiscono del trattamento di CIGS


- Come è noto l'istituto del preavviso, disciplinato dall'art. 2118 c.c., è a tutela della parte che subisce il recesso contrattuale, con **la finalità della ricerca di un'altra occupazione**; nel caso di lavoratore esonerato dal lavorare il periodo di preavviso, allo stesso, deve essere riconosciuta la corrispondente indennità sostitutiva.
- Nella fattispecie, trattandosi di lavoratori sospesi dalla prestazione lavorativa e posti in CIGS la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non debba esservi il riconoscimento della citata indennità sostitutiva.
- A tal proposito faccio presente che le motivazioni a supporto del mancato riconoscimento si possano sostanzialmente riassumere in:
  - “il dipendente in Cassa Integrazione può utilmente impiegare il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la data effettiva dello stesso alla ricerca di un'altra occupazione”.



## Indennità sostitutiva di preavviso operai ed impiegati che usufruiscono del trattamento di CIGS

- Inoltre, trattandosi di trattamento sostitutivo della retribuzione, lo stesso non può essere erogato per lo stesso periodo nel quale interviene il trattamento di Cassa, attesa la medesima natura retributiva.
- Ed ancora: il dipendente conosce benissimo fin dall'inizio della CIGS quale sarà il suo ultimo giorno di lavoro,
- Di seguito si riportano gli estremi di una sentenza della Cassazione che esonera il Commissario dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso a favore dei lavoratori posti in CIGS:
  - Cass. Civ. Sez. Lavoro 07/04/2001 n. 5229.
- In considerazione del fatto che ormai è prassi consolidata quella di intimare i licenziamenti durante il periodo di CIGS, e nel rispetto dei termini di preavviso, non si ritiene opportuno indicare nello stato passivo, tra i debiti, il costo complessivo, comprensivo degli oneri accessori, dell'Indennità Sostitutiva di Preavviso per il personale in forza.

# Debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali





# Gli obblighi retributivi e contributivi in pendenza di fallimento del datore di lavoro

- Una sentenza di Cassazione, di indubbia rilevanza sotto il profilo pratico, consente di fare il punto sulla questione degli effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto di lavoro e, in particolare, sulla persistenza degli obblighi retributivi (e contributivi) in relazione alla possibilità di esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale o, viceversa, di cessazione dell'attività aziendale:
- Per effetto della dichiarazione di fallimento, in presenza di cessazione di attività aziendale, il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso fino al licenziamento; in difetto del requisito di sinallagmaticità non è quindi configurabile una retribuzione.
- Non essendovi obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è nemmeno configurabile un credito contributivo dell'INPS, essendo peraltro irrilevante l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei crediti retributivi dei lavoratori.
- *Cass., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7473*



# **Esonero contributo d'ingresso alla mobilità: i chiarimenti del Ministero**

Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 34 dell'11 dicembre 2013, fornisce chiarimenti in merito all'esonero dal versamento del contributo di ingresso alla mobilità per le imprese, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare e che, nel corso del trattamento di CIGS, abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità.

Al riguardo, il Ministero ricorda che l'accordo di ristrutturazione del debito configura, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo e, pertanto, anche in tal caso è previsto l'esonero dal versamento del contributo d'ingresso di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 223/1991.

# Istituti di tutela del credito nel fallimento

IL FONDO  
DI  
TESORERIA  
INPS

IL FONDO  
GARANZIA  
INPS



# Effetti del fallimento sui debiti pecuniari

**Art. 55, comma 1 L. F.**

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio ....”

# Tutela del credito nel fallimento

## Le regole per i lavoratori subordinati

### Art. 2751-bis Codice Civile comma 1, n. 1

“Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;”



# Debiti verso il personale dipendente

RETRIBUZIONI

RATEI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DEBITI VERSO DIPENDENTI CESSATI

DEBITI VERSO DIPENDENTI PER OMESSI VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE

DEBITI VERSO FONDI (ARCO,PREVINDAI, FASI, ECC.)

DEBITI V/SOCIETÀ FINANZIARIE PER CESSIONE V STIPENDIO

# **Fondo di garanzia per il T.F. R.**

**LEGGE 29 maggio 1982 N. 297**

**(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)**

**Art. 2 Fondo di Garanzia**

E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di **sostituire il datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto**, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto



# Fondo di garanzia per le retribuzioni

**D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80**

**(Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro)**

Art. 1, comma 1) – GARANZIA DEI CREDITI DI LAVORO



“Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento ..... il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.”

# **Intervento del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 29 maggio 1982 n. 297 Art. 2, comma 1**

“Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; .....



# Requisiti per l'intervento del fondo di garanzia

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE

ESISTENZA DI UN CREDITO PER TFR O LAVORO SUBORDINATO RIMASTO INSOLUTO (accertamento del credito nel fallimento = ammissione al passivo)

# Termini per la presentazione della domanda di intervento del fondo

## TERMINE INIZIALE:

- 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo

## TERMINE FINALE:

- prescrizione quinquennale per il TFR
- prescrizione annuale per i crediti da lavoro

**NB:** il termine si computa dalla data della chiusura del fallimento



|                              | FALLIMENTO n.     |                            |            |                               |            | Udienza del:                          |                 |                                |                |  |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--|
|                              | GIUDICE DELEGATO: |                            |            |                               |            |                                       |                 |                                |                |  |
|                              | CURATORE:         |                            |            |                               |            |                                       |                 |                                |                |  |
| PROSPETTO AMMISSIONE CREDITI |                   |                            |            |                               |            |                                       |                 |                                |                |  |
| CREDITORE                    | INSINUAZIONE N.   | SOMME RICHIESTE            |            | PROGETTO DI AMMISSIONE        |            |                                       |                 |                                |                | CONCLUSIONI  |
|                              |                   | TITOLO                     | PRIVILEGIO | TITOLO                        | PRIVILEGIO | CREDITI CONDIZIONALI ART. 55 L. FALL. | CREDITI ESCLUSI | CREDITI ECCEDENTI LA RICHIESTA | TOTALE AMMESSO |  |
| PIPO                         | 24                | TFR                        | 34.492,00  | TFR                           | 34.492,00  |                                       |                 |                                | 34.492,00      | Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 34.857,35 come da richiesta<br><br>-di cui euro 138,68 a titolo di ANF sotto condizione di mancato pagamento da parte dell'INPS   |
|                              |                   | INTERESSI                  | 365,35     | INTERESSI                     | 365,35     |                                       |                 |                                | 365,35         |  |
|                              |                   | DI CUI ANF SU RETRIBUZIONE | 138,78     | ANF                           |            | 138,68                                |                 |                                |                |  |
| PLUTO                        | 51                | TFR                        | 24.381,07  | TFR                           | 15.115,99  |                                       |                 | 1.391,04                       | 15.115,99      | Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 15.115,99 per TFR alla data del 23.10.2013 e Euro 1.233,39 per retribuzioni pregresse e ratei maturati e non liquidati al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Si propone l'ammissione del credito di Euro 10.656,12 a titolo di TFR sotto condizione di mancato pagamento da parte dell' INPS. |
|                              |                   | F.DO TESORERIA INPS        |            | TFR PRESSO F/DO TESORERIA INP |            | 10.656,12                             |                 |                                |                |  |
| PAPERINO                     | 49                | TFR                        | 30.573,37  | TFR                           | 30.752,07  |                                       |                 | 178,7                          | 30.752,07      | Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 35.825,59 come ricalcolato.   |
|                              |                   | F.DO PREV. COMPLEMENT ARCO | 2.279,51   | F.DO PREV. COMPLEMENT ARCO    | 3.494,59   |                                       |                 | 1215,08                        | 3.494,59       |  |
|                              |                   | RETRIBUZIONE               | 1.279,70   | RETRIBUZIONE                  | 1.578,93   |                                       |                 | 299,23                         | 1.578,93       |  |

# Chi può richiedere il credito

LAVORATORE DIPENDENTE

GLI EREDI

I CESSIONARI DEI CREDITI  
DEI LAVORATORI  
SUBORDINATI (circ 89/12)

I tempi di pagamento da parte dell'INPS sono di  
60 giorni dalla presentazione della domanda



# Componenti escluse

INDENNITA' DI PREAVVISO

INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE

INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO  
DELL'INPS CHE IL DATORE DI LAVORO  
AVREBBE DOVUTO ANTICIPARE